TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 4

D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 4 e 5 e Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 15

La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco.

Versione in vigore dal 21 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-4-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-artt-4-e-5-e-legge-24-febbraio-1951-n-84-art

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it